

DELIBERAZIONE N. 28 DD. 10.05.2007

OGGETTO: PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SIGNOR GAVAZZA PALMO DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER INCOMPATIBILITÀ SOPRAVVENUTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 4, DEL TESTO COORDINATO DELLE LEGGI REGIONALI SULLA COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI APPROVATO CON D.P.G.R. 1° FEBBRAIO 2005 N. 1/L.

All'inizio della discussione risulta ancora assente il consigliere Franchi Ruggero.

Il Sindaco, relatore, comunica:

Con concessione edilizia n. 2574 di data 6 dicembre di data 11.10.2006 la società TIM Italia S.p.a. con sede a Milano e la società Florida Ge.S.T. S.a.s. con sede in Molveno sono state autorizzate ad installare sul tetto dell'Hotel Florida una stazione radiobase per il servizio di telefonia cellulare.

Per l'annullamento di tale concessione edilizia e di tutti gli atti presupposti e connessi, Franca Gavazza, Santina Gavazza, Dino Gavazza, Mario Viola, Giorgio Devigili, Fausto Franchio e Palmo Gavazza hanno presentato ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, notificato al Comune di Molveno mediante lettera raccomandata del servizio postale, acquisita agli atti del Comune in data 8 gennaio 2007 sub prot. n. 077/07.

Uno dei ricorrenti, ed in particolare il signor Palmo Gavazza, ricopriva la carica di consigliere comunale e, in relazione a tale circostanza, si mette in evidenza che il "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L sancisce, all'articolo 21, 1° comma, lettera d), l'incompatibilità tra la carica di Consigliere e "colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il Comune".

Con deliberazione n. 12 di data 15.02.2007 il Consiglio comunale ha formalmente contestato allo stesso consigliere, signor Gavazza Palmo, la sopravvenuta incompatibilità alla carica ricoperta, facendo presente che il comma 2 del successivo articolo 23 del medesimo "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" stabilisce che le cause di incompatibilità sopravvenuta importano la decadenza dalla carica di consigliere comunale.

Tale provvedimento veniva notificato all'interessato in data 28.03.2007, con nota n. 766 di data 27.02.2007, in cui si riportava puntualmente la procedura prevista, nel caso di specie, dai commi 2°, 3°, 4° e 5° dell'articolo 24 del T.U. approvato con D.P.G.R. 1° febbraio 2005 n.1/L, evidenziando, in particolar modo, il termine di dieci giorni per la formulazione di eventuali osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità.

Il consigliere Gavazza Palmo nel frattempo (nota di data 23 febbraio 2007 acquisita agli atti del Comune in data 26 febbraio 2007 sub prot. n. 726/07) aveva già fatto pervenire al Comune e osservazioni in merito alla situazione di incompatibilità contestatagli, sostenendo, in particolare, che la lite pendente avanti al T.R.G.A. di Trento a seguito del ricorso dallo stesso presentato per l'annullamento della n. 2574 di data 11.10.2006 non sarebbe causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, essendo applicabile l'esimente di cui quarto comma dell'articolo 21 del precitato "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali".

Il Consiglio comunale, ritenendo, invece, che, nella fattispecie non fosse applicabile l'esimente di cui al precitato comma 4, dell'articolo 21 del "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione

ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali”, con deliberazione n. 20 di data 27.03.2007 dichiarava, in via definitiva, la sussistenza, nei confronti del consigliere comunale, signor Gavazza Palmo, della causa di incompatibilità prevista dall’art.21, comma 1, lettera d), del “Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali”, approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L.

Copia della suddetta deliberazione consiliare n. 20/07 veniva notificata al consigliere Gavazza Palmo in data 16 aprile 2007 con nota accompagnatoria (prot. n. 1391 di data 16.04.2007) in cui si assegnavano allo stesso consigliere 10 (dieci) giorni di tempo per la rimozione della causa di incompatibilità, con l’avvertenza che mancata rimozione entro il suddetto termine avrebbe determinato l’obbligo per il Consiglio comunale di pronunciarne la decadenza dalla carica di consigliere comunale, ai sensi del comma 4 dell’articolo 24 del più volte menzionato D.P.G.R. 1.02.2005 n. 1/L.

Entro il termine del 26 aprile 2007, il consigliere Gavazza Palmo, confermando quanto più volte affermato in Consiglio comunale, non ha provveduto a rimuovere la causa di incompatibilità contestatagli, rinunciando al ricorso promosso avanti al T.R.G.A. di Trento per l’annullamento della

Concessione edilizia n. 2574 di data 11.10.2006 e, quindi, il Consiglio comunale è tenuto, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del D.P.G.R. 1.02.2005 n. 1/L, a dichiararne la decadenza dalla carica di consigliere comunale. La pronuncia di decadenza, nella fattispecie, assume carattere meramente dichiarativo, trovando fondamento nella permanenza della lite, tra il Consigliere Gavazza ed il Comune di Molveno, oltre il termine perentorio del 26 aprile 2007.

Il Sindaco conclude, quindi, la relazione introduttiva proponendo all’Assemblea consiliare di procedere alla pronuncia della decadenza dalla carica, per incompatibilità sopravvenuta, nei confronti del Consigliere comunale, signor Gavazza Palmo, ricordando che la pronuncia stessa avrà effetto immediato.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per l’annullamento della concessione edilizia n. 2574 di data 11.10.2006 e di tutti gli atti presupposti e connessi presentato dal signor Palmo Gavazza, consigliere comunale, ed altri e notificato al Comune di Molveno mediante lettera raccomandata del servizio postale, acquisita agli atti del Comune in data 8 gennaio 2007 sub prot. n. 077/07.

Vista la propria precedente deliberazione n. 12 di data 15 febbraio 2007 con cui è stata formalmente contestata al consigliere comunale, signor Gavazza Palmo, la sopravvenuta incompatibilità alla carica di consigliere comunale, ex articolo 21, comma 1, lettera d), del “Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali”.

Vista la successiva deliberazione n. 20 di data 27.02.2007 con cui il Consiglio comunale ha dichiarato, in via definitiva, la sussistenza, nei confronti del consigliere comunale, signor Gavazza Palmo, della causa di incompatibilità prevista dall’art.21, comma 1, lettera d), del “Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali”, approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L.

Preso atto che, nei dieci giorni successivi alla notifica della deliberazione consiliare n. 20 di data 27.02.2007, il consigliere Gavazza Palmo non ha rinunciato al ricorso promosso avanti al T.R.G.A. di Trento per l’annullamento della concessione edilizia n. 2574 di data 11.10.2006 e non ha, di conseguenza, rimosso la causa la causa di incompatibilità sopravvenuta definitivamente accertata con la medesima deliberazione consiliare n. 20/07.

Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente

proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa;

- ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n.3/L, sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio finanziario, ha espresso parere di regolarità contabile, con attestazione di copertura finanziaria;

Visto il "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L ed in particolare gli articoli 21, 23 e 24.

Sentita e condivisa la proposta del Sindaco di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Campestrini Clara e Giordani Maurizio), legalmente espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di dichiarare, per quanto in premessa esposto, la decadenza dalla carica di Consigliere comunale di Molveno del signor Gavazza Palmo, per incompatibilità sopravvenuta.
2. Di stabilire che nel giorno successivo all'adozione copia della presente deliberazione venga depositata nella segreteria del Comune e, nei cinque giorni successivi, venga notificata al consigliere Gavazza Palmo.
3. Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari) il provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1° febbraio 2005 n. 3/L.
4. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso:
 - a) da parte di chi vi abbia interesse e per motivi di legittimità, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R.24.01.1971, n1999;
 - b) da parte di chi vi abbia interesse, mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971, n.1034;
I ricorsi di cui alle lettere a) e b) sono alternativi.
 - c. al Tribunale di Trento, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" approvato con D.G.R.1.02..2005 n. 1/L e ss.mm.